

# **STATUTO**

## **SOCIETA' ITALIANA FUNGHI MEDICINALI ETS**

### **ART. 1** **(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"<sup>i</sup>) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione<sup>ii</sup>:

"SOCIETA' ITALIANA FUNGHI MEDICINALI (SIFM) ETS"<sup>iii</sup>, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pisa, Lungarno Galileo Galilei n. 2, e con durata illimitata<sup>iv</sup>.

### **ART. 2** **(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi<sup>v</sup>:

è un'associazione scientifica, costituita da persone interessate a promuovere la conoscenza, la ricerca, la diffusione della cultura e delle scienze botaniche dei Funghi Medicinali e dei loro effetti sulla salute dell'uomo e delle loro applicazioni in campo medico (Micoterapia).

L'associazione svolge le seguenti attività:

- diffonde la cultura botanica dei Funghi Medicinali a tutti i livelli e in tutti gli ambiti sociali, culturali e scientifici;
- promuove la conoscenza di attività di studio e di ricerca della Micoterapia in ambito scientifico in ogni possibile iniziativa atta ad incoraggiare e sviluppare la sua conoscenza e diffusione;
- favorisce il progresso della didattica e della botanica dei funghi medicinali in ambito accademico ed in tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- facilita la collaborazione tra centri di ricerca, anche applicate, sia in campo nazionale che internazionale;
- promuove ed organizza raccolta di fondi necessari allo sviluppo della ricerca scientifica sulle terapie mediche su prodotti a base di funghi e/o di altri prodotti che coadiuvano la Micoterapia stessa.
- <sup>vi</sup>coopera con Enti pubblici e privati, Istituzioni, Associazioni e Persone per tutto ciò che riguarda gli

aspetti scientifici ed applicativi della Micoterapia;

- svolge altresì ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra.

Per il raggiungimento delle proprie finalità la SIFM si avvale:

- di organizzare il Congresso nazionale della SIFM con cadenza biennale in differenti sedi italiane;
- di Congressi, simposi, riunioni ed escursioni di studio;
- di editare e pubblicare le newsletter e le comunicazioni della SIFM o altre pubblicazioni correlate.
- di creare e gestire il sito ufficiale della SIFM che fornisce una piattaforma per la comunicazione dei soci interessati al settore dei funghi medicinali.
- di organizzare altre attività o eventi di divulgazione e pubblicizzare lo sviluppo e la realizzazione di varie iniziative nel settore dei funghi medicinali.
- di creare una rete di comunicazione scientifica e accademica a livello nazionale e internazionale e di attivare corsi di formazione nel settore dei funghi medicinali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale<sup>vii</sup>

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3** **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato.

La SIFM è composta da Soci fondatori, Soci onorari, Soci ordinari.

- Soci fondatori: sono i membri che hanno promosso la creazione della SIFM e prendono parte nella stipula dell'atto costitutivo, partecipando ai suoi momenti essenziali;
- Soci onorari: sono persone che hanno fornito un significativo contributo accademico, industriale o commerciale nel settore dei funghi medicinali. La nomina e l'elezione di tali membri onorari spetta al Consiglio Direttivo della SIFM

- Soci ordinari: sono persone che a qualunque titolo abbiano interesse verso le attività della SIFM possono richiedere di diventare Soci della SIFM previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
- Soci sostenitori: sono persone che hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari ma vogliono sostenere l'Associazione con una quota pari al doppio di quella dei soci ordinari.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche e/o giuridiche* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può chiedere di essere *ammesso* come associato, dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una *domanda scritta*<sup>viii</sup> che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,<sup>ix</sup> motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione,<sup>x</sup> chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4** **(Diritti, obblighi e quote degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di<sup>xi</sup>:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- partecipare all'elaborazione ed approvazione del programma di attività della Società, offrendo suggerimenti per qualsiasi miglioramento necessario;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligazione* di<sup>xii</sup>:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni della SIFM;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- partecipare attivamente agli eventi e alle attività della SIFM;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- assumere gli eventuali compiti affidati dalla SIFM.

Le quote annue degli associati:

- il sostegno finanziario alla SIFM può essere apportato da donazioni sociali e personali, sponsorizzazioni commerciali, fornitura di servizi o organizzazione di eventi, ecc.
- la quota dei Soci ordinari è di € 80,00 all'anno; per studenti, familiari e pensionati è ridotta del 50%;
- la quota dei Soci sostenitori è di € 160,00 all'anno;
- i Soci onorari non sono obbligati al versamento della quota.

#### **ART. 5** **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'affiliazione cessa automaticamente se il socio non corrisponde le quote sociali per due anni.

Un Socio che desidera recedere dall'affiliazione deve darne comunicazione scritta alla Segreteria della SIFM. Le dimissioni avranno effetto a partire dalla data di ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Tutti i diritti, i privilegi e gli interessi del Socio nei confronti della SIFM hanno termine con la cessazione dell'affiliazione.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto<sup>xiii</sup>, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

#### **ART. 6** **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- il presidente;
- il vice presidente;
- il segretario generale
- l'organo di amministrazione (o consiglio direttivo);<sup>xiv</sup>
- l'assemblea dei soci;
- il collegio dei revisori;

- il comitato scientifico. base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni<sup>xv</sup>. Il vice presidente, viene eletto nella stessa seduta di insediamento del Presidente, essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

## **ART. 8** **(Segretario generale)**

Il *Segretario generale* collabora alla gestione dell'Associazione e cura la tenuta dei libri sociali. La durata è la stessa di quella dell'Organo di amministrazione ed è rieleggibile.

## **ART. 9** **(Organo di amministrazione)**

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio con annessa relazione esplicativa;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- la nomina dei componenti del Comitato scientifico;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.<sup>xvi</sup>

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza<sup>xvii</sup>.

## **ART. 10** **(Assemblea dei soci)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.<sup>xviii</sup>

Ciascun associato ha *un voto*.<sup>xix</sup>

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione<sup>xx</sup>. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.<sup>xxi</sup>

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.<sup>xxii</sup>

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda<sup>xxiii</sup> convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio<sup>xxiv</sup>.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati<sup>xxv</sup>.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:<sup>xxvi</sup>

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*<sup>xxvii</sup>;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.<sup>xxviii</sup>

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.<sup>xxix</sup>

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **ART. 11** **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico*<sup>xxx</sup>, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **ART. 11** **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge<sup>xxx</sup>, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **ART. 12** **(Risorse economiche e Patrimonio)**

Le risorse economiche sono costituite da:

- beni immobili e mobili;
- quote associative
- contributi dei Soci
- contributi dei privati
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti
- introiti derivanti da convenzioni
- rimborsi
- **attività marginali di carattere commerciale e produttivo**

- ogni altro tipo di entrata

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea.

**I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio.**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale<sup>xxxii</sup>.

### **ART. 13 (Impiego degli utili)**

L'associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Organo di amministrazione delibera sull'utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie della SIFM.

### **ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo<sup>xxxiii</sup>.

### **ART. 14 (Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*<sup>xxxiv</sup> annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno<sup>xxxv</sup>.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore<sup>xxxvi</sup>.

### **ART. 16 (Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;



- <sup>xxxvii</sup>il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;

**ART. 19**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo*<sup>xxxviii</sup> dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore<sup>xxxix</sup>, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 20**  
**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

---